

Insomma io propongo di accordare un beneficio limitato, o meglio un solo beneficio. La Commissione invece ne accorda due, l'intervento tardivo ed il doppio grado di giurisdizione. Ciò mi sembra soverchio e dannoso per le ragioni, che ho avuto l'onore di accennare.

Del resto, dal momento che la Commissione non accetta questa soppressione, io lascio a lei tutta la responsabilità delle conseguenze che deriveranno da tale disposizione, e ritiro la mia proposta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14 come è approvato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 15. Fuori il caso previsto dal precedente articolo non si potranno proseguire giudizi pendenti di espropriazione e di purgazione, o incominciarne, se non trascorso un mese dal termine di mesi sei prescritto negli articoli 1 e 3, e saranno per tali giudizi osservate le norme del diritto comune, anche rispetto a coloro pei quali non esiste se non la dichiarazione di cui all'articolo 3. ”

Se non vi sono obiezioni, l'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 16. I mandati e le copie da esibirsi, gli atti relativi ai provvedimenti da emettersi in Camera di Consiglio ed ai giudizi, ed in genere tutti gli atti che occorreranno per la ricostituzione dell'ufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e registro, nonchè dalle tasse ipotecarie.

“ I diritti de' notai e di altri ufficiali pubblici saranno ridotti alla metà. ”

Se non vi sono obiezioni, l'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 17. Gli emolumenti del conservatore saranno ragguagliati alla vigente tariffa, con la riduzione da determinarsi con decreto reale, e verranno corrisposti dallo Stato, rimanendo tutte le spese occorrenti per la ricostituzione dell'ufficio, colla responsabilità delle relative operazioni, a carico del conservatore. ”

Se non vi sono obiezioni, l'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

“ Art. 18. È data facoltà al Governo di fare

per decreti reali tutti i provvedimenti che saranno necessari per ricostituire l'ufficio delle ipoteche di Potenza, in eseguimento della presente legge.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Colla soppressione dell'articolo 9 del disegno di legge della Commissione, fu soppressa una disposizione la quale in ogni caso non avrebbe avuto opportuna sede in quell'articolo, ma che pure ha una grande importanza.

Essa si riferiva alla pubblicità degli atti dei giudizi promossi dagli interessati, ed era così formulata:

“ Dei giudizi istituiti sarà pubblicato, per estratto, a cura del Pubblico Ministero, un bollettino settimanale, da affiggersi, per giorni quindici, nell'albo di ciascun municipio e di ciascuna pretura della provincia, oltre l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno. ”

Se l'onorevole ministro guardasigilli prende l'impegno di mettere questa disposizione nel regolamento, io non insisterò perchè se ne faccia un articolo apposito.

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Assumo formalmente l'impegno che questa disposizione sarà messa nel regolamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 18; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

“ Art. 19. D'ora in avanti tutti i conservatori delle ipoteche invieranno ogni quindici giorni al procuratore del Re del tribunale del circondario nel quale risiede l'ufficio di conservazione, un estratto del registro generale, ossia di ordine.

“ Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositato negli uffici delle ipoteche, a sensi degli articoli 1936, 1989 e 1994 del Codice civile, le parti dovranno altresì produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

“ Al termine di ogni anno i conservatori invieranno le dette copie all'archivio notarile locale. ”

Tecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tecchio. Io vorrei pregare la Commissione di rinunciare a questo ultimo articolo. Il disegno di legge che discutiamo è destinato a provvedere ad un caso tutto speciale, qual'è la ricostituzione della conservatoria delle ipoteche di Potenza. La disposizione dell'articolo 19 sarebbe invece d'indole generale e verrebbe a modificare le disposizioni del Codice civile concernenti la materia delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni.